

Cl: 8.10
Fasc:N.206.2/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023
PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI SABBIA E GHIAIA "BEALERA MAESTRA BENE
2", NEL COMUNE DI MONTANERA
PROPONENTE: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L., VIA CUNEO N. 11, 12040 – MONTANERA.
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 14.11.2023 con prot. di ric. n. 72594, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della società Viglietti Antonio & Figlio S.r.l., con sede legale in Via Cuneo n. 11 a Montanera;
- con nota provinciale prot. n. 73491 del 17.11.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 17 novembre 2023 al 18 dicembre 2023;
- con nota prot. n. 73488 del 17.11.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale B.8.i2) della L.R. 13/2023 "*Cave e torbiere fino a 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1)*";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - parere unico della **Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere** di cui alla nota prot. ric. n. 82172 del 19.12.2023 che ritiene di poter escludere il progetto dalla fase di Valutazione impatto ambientale, sulla base anche dei contributi trasmessi dal Settore Geologico e dal Settore Tecnico Piemonte Sud.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 19 dicembre 2023 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. Dal punto di vista amministrativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà

essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i..

2. Dal punto di vista tecnico, il progetto riguarda la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata nel territorio del Comune di Montanera, al limite con il territorio di Castelletto Stura, a breve distanza dal ciglio della scarpata di terrazzo che separa la superficie principale della pianura dall'incisione valliva del Torrente Stura di Demonte; il sito si trova in prossimità del "canale nuovo di Cherasco" che scorre lungo tutto il lato nord-ovest del lotto d'intervento ed interessa terreni agricoli sub pianeggianti.

L'area in esame ricade interamente in zona agricola pertanto, ai sensi della Legge Regionale n.23 del 17 novembre 2016 relativa alla disciplina delle attività estrattive, la competenza della **Variante Urbanistica ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e la Verifica di assoggettabilità a VAS** è del Comune di Montanera.

3. Dal punto di vista ambientale

a) **Impatto acustico**: in base ai calcoli e alle misure presentati dal tecnico di parte, si evince un sostanziale rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. Tuttavia, avendo la cava una concessione pluriennale, con cadenza annuale dovranno essere effettuate delle misure fonometriche di verifica del rispetto della vigente legislazione e, qualora emergessero dei superamenti, dovranno essere implementate le opportune opere di mitigazione acustica.

b) **Recupero ambientale**: l'area interessata dal progetto ricade parzialmente all'interno del corridoio principale "Torrente Stura di Demonte - Torrente Gesso", elemento della rete ecologica individuata per la provincia di Cuneo nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM "Biodivalp", la cui documentazione è stata approvata dall'Amministrazione Provinciale con D.C.P. n. 43 del 30/06/2023 e costituisce, ai sensi dell'art. 1.7 delle NT del PTC, il riferimento per le valutazioni di carattere paesistico/ambientali relative ai piani e progetti insistenti sul territorio.

Oltre a ciò, sebbene venga previsto il progressivo ripristino delle condizioni preesistenti la coltivazione della cava con, almeno in linea teorica, un consumo di tipo reversibile della risorsa suolo, resta da verificare l'effettivo recupero, nei suoli ricostruiti in post-operam, delle attuali caratteristiche pedologiche, posto che le misure indicate nella documentazione progettuale in merito alla gestione del top-soil accantonato risultano condivisibili.

Premesso infatti che i suoli rappresentano "un alleato indispensabile nella lotta per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" (Commissione Europea, 2021), merita ricordare che il suolo è una risorsa limitata e che "le classi del consumo di suolo reversibile contengono condizioni di reversibilità molto diverse tra loro, in primo luogo per il tempo di recupero complessivo dei suoli, nella maggior parte dei casi molto lungo, ma anche per il diverso effetto transitorio e per la reale fattibilità del processo di rinaturalizzazione. Va sottolineato, infatti, che anche il consumo reversibile inibisce servizi ecosistemici cruciali, e che va sempre considerata la perdita di funzioni per tutto il periodo che intercorre prima dell'effettivo e completo recupero".

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)"

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. ric. n. 82172 del 19.12.2023 della **Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche - Settore Geologico** in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- In data 19 dicembre 2023, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 82446 del 20.12.2023, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave, di cui alla nota prot. ric. n. 78690 del 07.12.2023, e dell'Ufficio Acque di cui alla nota prot. ric. n. 77979 del 05.12.2023, istruita la documentazione depositata **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, in quanto gli interventi proposti non incidono in modo significativo sulle componenti ambientali potenzialmente interferite.
- Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 14.11.2023 con prot. di ric. n. 72594, da parte del legale rappresentante della società Viglietti Antonio & Figlio S.r.l., con sede legale in Montanera, Via Cuneo n. 11, per le motivazioni precedentemente citate.
- 2. DI SUBORDINARE** l'esclusione, di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti prescrizioni/approfondimenti finalizzati all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale e da recepire nella redazione degli elaborati progettuali da presentare in allegato all'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i., come di seguito indicato e sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Acque provinciale, con nota prot. 77979 del 05.12.2023:
 - chiarire se il progetto è correlato, stante la denominazione "Bealera Maestra Bene 2", con la realizzazione delle opere in capo al Consorzio di Irrigazione Bealera Maestra – Destra Stura

ed al Consorzio Irriguo Canale Sarmassa per le quali è stato rilasciato apposito giudizio di VIA;

- specificare la destinazione d'uso dei terreni su cui insisterà ed al termine dell'attività di cava i tempi di completamento dell'intervento sino al recupero ambientale del sito.

3. DI STABILIRE per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo (**Verifica di ottemperanza**):

- a) *Prima dell'avvio dei lavori (60 gg)*, venga trasmesso per eventuali osservazioni all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo, il protocollo seguito per l'attività di sorveglianza descritta nel cap. 3.2.1 dell'elaborato 6 - Relazione agronomica. Tale attività non dovrà essere limitata ai soli cumuli di terreno scoticato ma essere estesa all'intero sito estrattivo sia durante la sua coltivazione che per la durata delle cure colturali previste a valle degli interventi di recupero ambientale dello stesso;
- b) venga trasmesso per eventuali osservazioni all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo, con cadenza annuale, la verifica del rispetto della vigente legislazione in materia di impatto acustico, tramite misure fonometriche di verifica e, qualora emergessero dei superamenti, siano implementate le opportune opere di mitigazione acustica.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2023;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale